Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0001363 del 22-01-2020 - arrivo

SCHEMA
ACCORDO PUBBLICO/PRIVATO
(art. 6 L.R. N° 11/2004)

L'anno 2020 il giorno ..... del mese di ....., presso la sede Municipale, in via Majorana 186:

TRA

Il Sig. Grotto arch. Natale, nato a ..... il ....., il quale interviene in questo atto in qualità di Responsabile del Procedimento, in nome e per conto del Comune di PIEVE DI SOLIGO, c.f./iva 00445940265, al presente atto autorizzato con Decreto del Sindaco in data ..... prot. n. .....

E

Il Sig. Battistella Mario, nato a Pieve di Soligo il 04/05/1955, residente a Pieve di Soligo in via Garibaldi 58/A, nella sua qualità di titolare della ditta TEMA Immobiliare S.r.l., con sede in via Galileo Galilei 35, c.f. P.IVA 04042450264, proprietario degli immobili siti in via G. Galilei, n. 141, di seguito denominato "Promotore"

PREMESSO

- che la legge Regionale 23 Aprile 2004, n.11, reca "Norme per il governo del territorio" ed articola il Piano Regolatore Comunale in due fasi: una prima contenente le disposizioni strutturali del Piano, contenute nel piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) ed una seconda contenente le disposizioni operative espresse dal Piano degli Interventi (P.I.);
- che l'approvazione del P.A.T. di PIEVE DI SOLIGO è stata ratificata dalla Provincia di Treviso con D.G.P. n. 331 in data 22/11/2010, Il P.A.T. è divenuto efficace il 02/01/2011;
- che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 128 del 09.04.2013 è stata ratificata, ai sensi dell'art. 15 della LR 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio

Intercomunale denominato "Quartier del Piave" e lo stesso è entrato in vigore il 24.05.2013;

- che il Comune di Pieve di Soligo è dotato del Piano degli Interventi, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.10.2012 e vigente dal 24.11.2012; a seguire si è provveduto all'approvazione di varianti specifiche;
- che ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e dell'art. 42 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) l'Amministrazione Comunale può concludere accordi con soggetti privati per inserire nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- che la ditta TEMA Immobiliare S.r.l., con sede in via G. Galilei, 35 a Pieve di Soligo, ha richiesto con nota prot. n. 19819 del 09/09/2019, e successiva integrazione prot. n. xxxxxxx del xxxxxxxxx, la possibilità di ottenere la modifica della zonizzazione vigente prevista nel Piano degli Interventi dall'attuale ZTO E Agricola a ZTO D1b "zona di espansione per industria e l'artigianato di produzione" (per una porzione di circa mq 3200) e a ZTO D2 "Esercizi pubblici ricettivi" (per una porzione di circa mq 3800), allo scopo di ricavare dei nuovi parcheggi che saranno in aggiunta a quelli esistenti all'interno dell'ambito produttivo adiacente (mobilificio Battistella Spa) e per conseguimento di una nuova attività ricettiva a servizio delle attività produttive della medesima ditta Battistella Spa.;
- che l'area interessata dalla richiesta di modifica della zonizzazione è ubicata in via G. Galilei ed è censita catastalmente al Foglio 16 – mappali 647, 573, 574, 135 e porzione dei mappali 136, 648, 646 per complessivi mq 7.000;
- che La proposta della ditta TEMA Immobiliare Srl è stata visionata dalla Giunta Comune e ritenuta meritevole di interesse come comunicato con nota prot. 23668 del 24/10/2019;
- che il Promotore ha proposto, a fronte dell'accoglimento dell'istanza , il versamento di una somma di € 120.000 a titolo perequativo ai sensi dell'art. 55 delle NTO allegate al Piano degli Interventi.

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0001363 del 22-01-2020 - arrivo

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0001363 del 22-01-2020 - arrivo

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE
E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

Le parti, come sopra costituite, danno atto:

- che l'accordo è formulato ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004 e ai sensi dell'art. 11 L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- che l'accordo costituisce parte integrante del Piano degli Interventi ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e partecipazione;
- che l'accettazione definitiva della proposta progettuale e la conseguente modificazione della previsione urbanistica dell'area sulla quale si propone la localizzazione dell'intervento è subordinata al recepimento dell'accordo con il provvedimento di adozione del P.I. ed alla successiva approvazione dello stesso che avverrà con deliberazione del C.C. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 L.R. n°11/2004 e s.m.i., e pertanto fino a quel momento nessun obbligo può sorgere a carico del Comune;
- che il presente accordo e la proposta ivi contenuta sono impegnativi per i Promotori dalla data della sua sottoscrizione;
- che le spese per imposta di bollo e diritti di segreteria e registrazione del presente accordo sono a carico del Promotore, così come ogni altra spesa contrattuale;
  a) che l'attuazione dell'intervento è subordinato alla formazione di un piano urbanistico attuativo (PUA) ai sensi dell'art. 34 delle NTO allegate al Piano degli Interventi e secondo le indicazioni dell' art. 19 c. 1, lett.f) della L.R. 11/04;
- che le tavole con gli elementi progettuali di massima vengono allegati al presente atto;
- che nel caso di mancata attuazione dell'intervento proposto entro 5 anni dall'approvazione del Piano degli Interventi, la validità della previsione urbanistica e dell'accordo pubblico privato decade, ai sensi del comma 7 dell'art.18 della L.R. 11/04. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà intraprendere azioni risarcitorie nei confronti del Promotore a compensazione dei costi sostenuti per la formalizzazione degli atti amministrativi conseguenti l'accordo pubblico privato sottoscritto.

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0001363 del 22-01-2020 - arrivo

IL PROMOTORE SI OBBLIGA

Per sé, successori ed aventi causa:

1) a realizzare la proposta progettuale allegata al presente accordo così come sarà accettata in sede di approvazione del P.I. da parte del Consiglio Comunale, da sottoporre a Permesso di Costruire, previa formazione di uno strumento urbanistico attuativo convenzionato di iniziativa privata;

   Il rilascio del Permesso di Costruire resta subordinato al versamento del contributo di costruzione nella misura stabilita dalla vigente normativa, detratti eventuali crediti derivanti dagli interventi di urbanizzazione realizzati nell'anno 2002.

2) A versare la somma determinata a titolo di perequazione che, ritenuta congrua, ammonta a € 120.000, secondo le seguenti modalità:

   a) il 100% del valore monetario della perequazione dovrà essere versato al Comune entro 60 giorni dall'approvazione della variante al P.I.;

   b) In ogni caso l'approvazione del PUA è subordinato al pagamento dell'intero importo perequativo.

A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Art. 1 - Polizza

A garanzia della realizzazione delle aree e opere previste nel PUA dovrà essere presentata polizza fidejussoria, che sarà interamente svincolata solo dopo la completa ottemperanza degli obblighi assunti a favore del Comune.

Art. 2 – Domicilio

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 il Promotore elegge domicilio presso la propria sede, ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendentemente dalla presente convenzione.

Art. 3 – Controversie

Per le controversie derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione della presente convenzione si elegge come competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0001363 del 22-01-2020 - arrivo

Art. 4 – Obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della Legge 136 del 13/08/2010 e in particolare dell'art. 3, con la sottoscrizione del presente contratto, il promotore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.

Art. 5 – Spese di registrazione

Sono a carico del promotore tutte le spese di bollo e per la registrazione, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nella misura di legge.

La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal Responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

Il presente atto viene messo a repertorio e verrà Registrato all'Ufficio del Registro. Tutte le eventuali spese del presente atto e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a completo carico della ditta promotrice.

Art. 6 – Trattamento dei dati

In relazione agli adempimenti connessi con la presente convenzione, il promotore, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003, autorizza l'Amministrazione Comunale al trattamento dei dati personali.

Pieve di Soligo, ...

Sottoscrivono, per conferma ed accettazione

Per il Comune	**Per i Promotori**
Il Responsabile del Procedimento	Sig.
Grotto arch. Natale	Battistella Mario
.....	.....

TEMA IMMOBILIARE S.r.l.
Via G. Galilei, 35
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)
C.F. e P.IVA 04042450264

AUTENTICAZIONE DI FIRMA

io sottoscritto....., in qualità di Segretario Generale,

CERTIFICO

che il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dai Signori:

.....

.....

della cui identità personale, qualifica e poteri sono certo.

Il Segretario Generale

Comune di Pieve di Soligo - prot. n. 0001363 del 22-01-2020 - arrivo